



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. [REDACTED]

sul ricorso in materia pensionistica n. [REDACTED], depositato in data [REDACTED]

[REDACTED], proposto dal signor [REDACTED] nato a

[REDACTED] rappresentato e difeso, per mandato a margine

dello stesso, dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente

domiciliato a Palermo, in via Sammartino n. 4, presso lo studio

dell'avvocato Baldassare Agugliaro

contro

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro *pro*

tempore;

- L'Inps (gestione *ex Inpdap*), in persona del legale rappresentante *pro*

tempore;

Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453,

convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n.

20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

Esaminati gli atti ed i documenti del fascicolo processuale;

Uditi, all'udienza del [REDACTED] per il ricorrente, l'avvocato Angelo

Fiore Tartaglia e, per l'Inps, l'avvocato Maria Grazia Sparacino;

Premesso in

fatto

Il caporal maggiore dell'esercito [REDACTED] dopo aver partecipato, nel periodo dal [REDACTED] al [REDACTED] alla missione "Joint Enterprise" in Kosovo, nel 2010, si sottoponeva a un intervento di tiroidectomia totale in quanto affetto da "carcinoma follicolare minimamente invasivo del lobo sinistro della tiroide".

Il militare, con istanza del [REDACTED] (cfr. allegato n. 5 al ricorso), in seguito reiterata con domande di analogo tenore, chiedeva il riconoscimento della dipendenza dal servizio della malattia e la concessione della pensione privilegiata, dichiarando di essere stato addetto a mansioni che lo avevano esposto al contatto con sostanze chimiche radioattive.

La C.M.O. di [REDACTED], nel corso del relativo procedimento, con verbale modello BL/B n. [REDACTED] del [REDACTED], giudicava l'infermità sofferta dal signor [REDACTED] non ascrivibile ad alcuna categoria, mentre il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, con il parere n. [REDACTED], reso il 3 novembre [REDACTED], riconosceva la sussistenza di un rapporto d'interdipendenza fra la malattia e il servizio prestato.

Il Ministero della Difesa, in conformità della valutazione espressa dalla commissione medica, adottava il decreto negativo n. [REDACTED].

Il signor [REDACTED] opponendosi a tale determinazione, introduceva il presente giudizio al fine di ottenere pensione privilegiata di quarta categoria, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle competenze arretrate, maggiorate degli accessori di legge.

Il Ministero della Difesa, costituendosi con memoria depositata in data

, rilevava che la commissione medica aveva accertato la non ascrivibilità tabellare della patologia, preclusiva della concessione del beneficio controverso, mediante operazioni tecniche correttamente eseguite, riservandosi di nominare un proprio perito qualora il giudicante avesse disposto una consulenza tecnica d'ufficio.

Il Ministero dell'Economia si costituiva con memoria dell' sottolineando la natura tecnica ed endo - procedimentale dei compiti intestati al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio e la propria estraneità al rapporto pensionistico controverso.

Il ricorrente, in data , depositava uno scritto difensivo in cui illustrava ulteriormente le ragioni poste a fondamento del gravame proposto, allegando documentazione medica comprovante il proprio stato di salute.

L'Inps, con memoria del , nominava, quali consulenti di parte, due dipendenti dell'istituto e, in via subordinata, sollevava l'eccezione di prescrizione quinquennale, evidenziando che, in caso di accoglimento del gravame, gli interessi e la rivalutazione avrebbero dovuto essere riconosciuti spettanti nei limiti del principio dell'assorbimento.

All'udienza del per il ricorrente, l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia e, per l'Inps, l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito, confermavano le rispettive precedenti difese.

Il G.U., incaricava, quindi, la CML di pronunciarsi in merito all'ascrivibilità tabellare della menomazione dell'integrità fisica patita dal ricorrente, indicando anche l'eventuale trattamento di privilegio allo stesso spettante.

L'organo di consulenza, in data , trasmetteva il parere

richiesto in cui affermava che la malattia era da ritenersi ascrivibile all'ottava categoria tabellare, e da ristorarsi con il corrispondente trattamento pensionistico, dalla data della domanda a vita.

Il [REDACTED] il Ministero della Difesa trasmetteva una nota con cui ribadiva le proprie precedenti difese.

Il ricorrente, in data [REDACTED] faceva pervenire una nuova memoria, illustrando ancora, anche alla luce del giudizio espresso del consulente tecnico del giudice, le proprie pretese.

All'udienza del [REDACTED] l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia dichiarava di condividere le valutazioni del perito e di insistere per la concessione del trattamento di privilegio nella misura dallo stesso indicata; l'avvocato Maria Grazia Sparacino, per l'Inps, si riportava alle precedenti difese scritte.

La causa, quindi, veniva posta in decisione come da verbale d'udienza.

Considerato in

Diritto

1. In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero dell'Economia, estraneo al rapporto pensionistico controverso e perciò privo di legittimazione passiva.

2. Nel merito, deve valutarsi la pretesa del ricorrente a percepire il trattamento di privilegio in relazione alla menomazione all'integrità fisica conseguente alla patologia descritta in narrativa.

3. Secondo quanto stabilito dall'art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 la concessione del trattamento di pensione per cui è causa è subordinato alla dipendenza dal servizio d'infermità non suscettibili di miglioramento e

sussumibili nelle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo

1968, n. 313.

3.a. La condizione riguardante la dipendenza dal servizio dell'infermità accusata non è controversa nel caso di specie in quanto la ricorrenza del prescritto nesso eziologico è stata accertata nel corso del procedimento scaturito dalla proposizione dell'istanza da parte dell'interessato.

3.b. Anche il requisito riguardante l'ascrivibilità della malattia in una delle categorie di cui alla citata tabella A deve considerarsi soddisfatto.

La C.M.L., al riguardo, ha evidenziato che, sebbene il ricorrente, grazie alla terapia cui è sottoposto, non versi in condizioni cliniche di gravità tale da determinare una grave compromissione funzionale, comunque patisce disturbi funzionali consistenti in cefalee frequenti, spossatezza, tachicardia saltuaria, stato ansioso e tremori, tali da determinare un quadro clinico inquadrabile nel punto 119 della tabella del danno biologico di cui al D.lgs n. 38 del 23 febbraio 2000 e ristorabile mediante la concessione della pensione privilegiata di ottava categoria a vita. (cfr. le dettagliate conclusioni rassegnate alle pag. 5 e 6 del parere reso in data 24 giugno 2015).

Tale valutazione, preceduta da un'accurata analisi della pertinente documentazione amministrativa e sanitaria, dalla visita diretta del ricorrente e da un'esaustiva e dettagliata ricostruzione del caso appare pienamente condivisibile.

4. Per quanto esposto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al trattamento tabellare privilegiato di ottava categoria, a vita, a decorrere dal novembre [redacted] cioè, ex art. 191, terzo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione

della domanda, inoltrata in data 14 ottobre 2010 (cfr. l'allegato 5 al ricorso ed il provvedimento impugnato) nonché il diritto al pagamento dei ratei arretrati, da maggiorarsi di interessi e dell'importo differenziale della svalutazione, secondo il principio dell'assorbimento.

5. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps, tenuto conto della data in cui è stato adottato il decreto gravato e di quella in cui è stato proposto il gravame, non merita accoglimento poiché nessun credito si è prescritto nell'intervallo temporale sopra definito.

6. Considerata la particolare complessità delle questioni controverse, sussistono idonei motivi per dichiarare compensate le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, riconosce il diritto del signor [REDACTED] [REDACTED] all'attribuzione della pensione privilegiata di ottava categoria della tabella A con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ([REDACTED]), e alla corresponsione dei ratei arretrati, rilevati anno per anno, dalle singole scadenze al saldo, ed integrati, per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.);

- compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo, in data [REDACTED]

Il Giudice